

AUTORIPARATORI

(MECCANICO, CARROZZIERE, GOMMISTA, ELETTRAUTO)

Descrizione

La **Legge 5 febbraio 1992 n. 122**, recante “*Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione*”, contiene norme relative all’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose (art. 1, co. 1). «Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui sopra, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi» (art. 1, co. 2). Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgono con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

Non rientrano nell’attività di autoriparazione:

- le attività di lavaggio;
- le attività di rifornimento di carburante;
- le attività di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento;
- gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientra, altresì, nell’ambito della presente disciplina:

- l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica1 provviste di officina.

Esula, inoltre, dall’ambito di applicazione della Legge 122/1992, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione:

- l’attività di costruzione di veicoli speciali (quali ambulanze, camion frigoriferi, ecc.);
- l’attività di costruzione di autocarrozzeria;
- l’attività di trasformazione di veicoli.

Non devono, ancora, ritenersi assoggettate alle disposizioni di cui alla Legge n. 122/1992

- le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.), riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dall’art. 58 del Codice della Strada, in quanto tali macchine non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.

L’impresa di autoriparazione deve essere in possesso delle **attrezzature** e delle **strumentazioni** occorrenti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione come previsto dalle apposite tabelle approvate con decreto vigente del Ministero dei Trasporti, a cui compete la vigilanza.

Le officine di autoriparazione che montano o riparano i tachigrafi digitali devono preventivamente richiedere l’iscrizione anche nell’ “Elenco dei montatori o delle officine autorizzate” tenuto dall’Unione Nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere).

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere l'attività di autoriparazione, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività.

La **Legge 11 dicembre 2012 n. 224** stabilendo, all'art. 1, "Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione", ha modificato, sostituendolo, il comma 3 dell'art. 1 della Legge n. 122/1992, **prevedendo che** l'attività di autoriparazione si suddivide nelle seguenti sezioni:

- MECCATRONICA
- CARROZZERIA
- GOMMISTA

La nuova disposizione ha, pertanto, disposto l'accorpamento delle precedenti attività di meccanica/motoristica e di elettrauto nella nuova attività di **"meccatronica"**. Conseguentemente a partire dal 05 gennaio 2013 non è più possibile dichiarare l'inizio della sola attività di meccanica/motoristica o elettrauto, ma occorrerà dichiarare l'inizio attività di **"meccatronica"** ed essere in possesso dei requisiti validi sia per l'esercizio dell'attività di meccanica/motoristica sia per quella di elettrauto.

□ **L'attività di meccatronica**, la cui caratteristica principale è rappresentata dall'interdisciplinarietà delle competenze dell'operatore chiamato a risolvere problemi complessi di tipo meccanico, elettrico, elettronico ed informatico, comprende gli interventi su sistemi di alimentazione del combustibile, gli interventi su impianti GPL-metano, gli interventi per la rettifica dei motori, gli interventi su radiatori, la sostituzione di marmitte e montaggi ganci traino ed include le officine di riparazione di impianti elettrici e di alimentazione di autoveicoli.

□ **L'attività di carrozzeria** prevede la riparazione di carrozzerie di veicoli industriali, autobus, veicoli da campeggio e simili attraverso opere di lattoneria e sostituzione lamierati e verniciatura, sostituzione o riparazione di parabrezza e finestrini, trattamenti anti-ruggine.

□ **L'attività di gommista** consiste nella riparazione e sostituzione di pneumatici di autoveicoli, nella riequilibratura e nella convergenza degli stessi.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, **l'esercizio dell'impresa di autoriparazione presuppone la designazione di un Responsabile Tecnico**, per ciascuna delle attività di cui sopra. Per l'iscrizione all'Albo degli Artigiani il Responsabile Tecnico deve coincidere con il Titolare dell'Impresa o deve essere socio partecipante della stessa. Il responsabile tecnico deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e tecnico-professionali previsti dall'art. 7 della Legge n. 122/1992.

Per poter svolgere contemporaneamente più categorie di attività una stessa impresa può nominare più Responsabili Tecnici oppure avvalersi di un solo Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna delle attività esercitate.

1) Requisiti tecnico professionali

Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso di uno dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 7, co. 2, della Legge n. 122/1992.

a. esperienza professionale (art. 7, co. 2 lett. a). Il responsabile tecnico deve avere esercitato l'attività di autoriparazione, presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni per almeno tre anni, in qualità di titolare, amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato, associato in partecipazione. Il suddetto periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un

titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 7 della Legge n. 122/1992.

b. titolo di studio ed esperienza professionale (art. 7, co. 2 lett. b). Il responsabile tecnico deve avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio.

c. titolo di studio (art. 7, co. 2 lett. c). Il responsabile tecnico deve avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione di secondo grado o un diploma di laurea. I titoli di studio abilitanti all'esercizio delle attività di autoriparazione, con particolare riferimento all'attività di meccatronica, saranno valutati dal Registro delle Imprese in considerazione del cursus studiorum del dichiarante.

d. casi particolari. Il Responsabile Tecnico può essere anche:

- un soggetto già abilitato in quanto nominato Responsabile Tecnico di altra impresa del settore;
- un soggetto già abilitato in quanto iscritto all'ex Registro Imprese Autoriparazione (RIA);
- il titolare di un'impresa del settore per almeno un anno (da documentare con fatture) prima dell'entrata in vigore, in data 14 dicembre 1994, del D.P.R. del 18 aprile 1994 n. 387.

2. Requisiti di onorabilità

Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità o morali. In particolare:

- non deve essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia;
- non deve aver avuto riportate condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'articolo 1, co. 2, L. 122/1992, per i quali è prevista una pena detentiva (art. 7, co. 1 lett. b), L. 122/1992).

Inoltre, è necessario che non siano stati emessi provvedimenti di cui al DLgs 159_2011 (normativa antimafia) nei confronti dei seguenti soggetti:

- il titolare dell'impresa individuale;
- gli amministratori delle società di capitali di ogni tipo, ivi comprese le cooperative;
- i soci accomandatari della società in accomandita semplice e della società in accomandita per azioni;- tutti i soci della società in nome collettivo.

3. Requisiti di idoneità fisica

L'art. 39 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella Legge 4 aprile 2012 n. 35, ha soppresso l'art. 7, co. 1, lett. c) della Legge n. 122/1992, ovvero il requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione. La norma è in vigore dal 10.02.2012. Ai fini della relativa SCIA non sarà più necessario dichiarare il possesso della certificazione medica, attestante l'idoneità fisica del preposto alla gestione tecnica.

Perdita dei requisiti

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa saranno avviate le procedure per l'inibizione alla prosecuzione dell'attività.

Rapporto di immedesimazione .

Il Responsabile Tecnico deve rispettare un rapporto di immedesimazione con l'impresa (*il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un **vincolo stabile e continuativo**, che comporti un rapporto*

diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti), che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare dell'impresa individuale;
- legale rappresentante di una società;
- socio partecipante;
- amministratore di una società;
- dipendente dell'impresa;
- associato in partecipazione;
- collaboratore familiare.

Un consulente o professionista esterno non può essere nominato Responsabile Tecnico. Uno stesso soggetto non può ricoprire la carica di Responsabile Tecnico presso altre officine di autoriparazione, anche se della stessa impresa, salvo sussista la contiguità delle stesse, cosicché possa svolgere con totale piena responsabilità la propria funzione. La dimostrazione di tale circostanza è, naturalmente, a carico dell'impresa che, all'atto della nomina, dovrà darne esplicita notizia.

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero

Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel sito Internet del Ministero è possibile scaricare i modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni.

Trasferimento della sede principale/operativa in altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra Provincia, l'impresa non deve presentare al Registro Imprese di competenza una nuova SCIA e attendere un nuovo riconoscimento dei requisiti richiesti per ottenere le abilitazioni relative all'attività, ma deve **presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione**. L'attività trasferita deve, però, essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Apertura di una unità locale

In caso di apertura di una unità locale per la medesima attività, l'impresa che sia già attiva è tenuta a **presentare una SCIA, contenente la designazione del nuovo Responsabile Tecnico**.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse.

Cosa fare

L'esercizio dell'attività di autoriparazione è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – istituita dal D.L. n. 78/2010, così come convertito e modificato dalla Legge 30.07.2010 n. 122, che ha riscritto l'art. 19 della Legge n. 241/1990, sostituendo la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività).

Attraverso la SCIA non sarà più necessario attendere 30 giorni per l'avvio dell'impresa: **l'attività potrà essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della segnalazione** all'Amministrazione competente.

La SCIA (compilata sull'apposito modulo) va allegata alla pratica telematica Comunica nel momento in cui viene denunciato al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane l'inizio dell'attività.

L'inizio di attività dichiarato nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA

Costi

Sono dovuti gli ordinari **diritti di segreteria** e l'**imposta di bollo** delle pratiche telematiche.

E' dovuto, inoltre, il versamento della **tassa di Concessione Governativa**, pari ad € 168,00, da effettuarsi su bollettino C/C 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate di Nuoro (causale: attività di impresa di autoriparazione).

L'attestazione del versamento va allegata alla pratica.

Per informazioni e modulistica:

CCIAA di Nuoro

Ufficio : marchi e brevetti

Indirizzo Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO

Orari : Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 Lunedì e Martedì anche dalle 15,30 alle 17,00

Telefoni 0784 242550

Fax : 0784 235083

Email : roberto.lai@nu.camcom.it

PEC : attivitareg@nu.legalmail.camcom.it

Inoltre:

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

Normativa di riferimento

- legge 8 agosto 1985 n.443 Legge-quadro per l'artigianato*** [NORMATTIVA ***](#)
- LEGGE 05 FEBBRAIO 1992 N. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.)*** [NORMATTIVA ***](#)
- D.P.R. 18 APRILE 1994 N. 387 (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.)*** [NORMATTIVA ***](#)
- LEGGE 05 GENNAIO 1996 N. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.)*** [NORMATTIVA ***](#)
- LEGGE 26 SETTEMBRE 1996 N. 507 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione.)*** [NORMATTIVA ***](#)
- D.P.R. 14 DICEMBRE 1999 N. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.)*** [NORMATTIVA ***](#)
- LEGGE 11 DICEMBRE 2012 N. 224 (Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.)*** [NORMATTIVA ***](#)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”*** [NORMATTIVA ***](#)

Link utili

CCIAA di Nuoro